



COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA: Prima convocazione

Delibera N. 106 del 30/11/2020

Oggetto : INTRODUZIONE DELL'ART. 26 BIS NEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI EX ART. 1 COMMA 668 LEGGE 147/13

L'anno **DUEMILAVENTI** , addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21:00** , in una sala del Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	NAI CESARE FRANCESCO	PRESENTE	14	GARAVAGLIA MARTINA	PRESENTE
2	ARRIGONI SARA	PRESENTE	15	GRANZIERO EMANUELE PASQUALE	PRESENTE
3	BAIETTA MARINA	PRESENTE	16	LOVATI FLAVIO	PRESENTE
4	BIGLIERI FRANCESCO	PRESENTE	17	PIVA MAURIZIO	PRESENTE
5	CAMERONI GRAZIELLA	PRESENTE	18	SPAMPATTI DANIELA	PRESENTE
6	CATTONI CHRISTIAN	PRESENTE	19	PUSTERLA MICHELE	PRESENTE
7	CERESA GIANLUCA	PRESENTE	20	SERRA GIUSEPPE	PRESENTE
8	DE MARCHI MARIA ANTONIETTA	PRESENTE	21	TAGLIABUE MARCANTONIO	PRESENTE
9	DELL'ACQUA EMY	ASSENTE	22	TARANTOLA LUIGI ALBERTO	PRESENTE
10	DI GIACOMO GABRIELE	PRESENTE	23	VALANDRO SARA	PRESENTE
11	FINIGUERRA DOMENICO	PRESENTE	24	DENARI MAURIZIO	PRESENTE
12	MAGNONI DONATELLA	PRESENTE	25	CHILLICO FRANCESCO	PRESENTE
13	GALLOTTI EMANUELE	PRESENTE			

PRESENTI: 24 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il **Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri**.

Essendo legale il numero degli interventi, il **Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue** assume la presidenza e sottopone all'esame il provvedimento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina della Tariffa Corrispettiva sui Rifiuti ex art. 668 della legge 147/2013 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28 luglio 2014 con decorrenza 1/1/2014 e s.m.i.;
- **Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- **Visto** l'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 come modificato dall'art 17 della Legge 166/2016 il quale prevede quanto segue:
«Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».
- Ritenuto opportuno disciplinare a livello locale tale facoltà mediante introduzione dell'art. 26 bis con il seguente testo:

ART. 26 BIS: RIDUZIONI A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE CHE REALIZZANO DEVOLUZIONE DELLE ECCEденZE ALIMENTARI

A far data dal 1° gennaio 2021 il Comune riconosce riduzioni sulla parte variabile della TARI per le attività non domestiche che effettuano devoluzione delle eccedenze alimentari con finalità sociali, a seguito di rendicontazione delle quantità effettivamente devolute con le modalità di cui alla legge 166/2016, fino alla capienza degli importi dei costi di prevenzione rifiuti (CPR, compresi nei CGG) da definire annualmente con delibera di approvazione del Piano Finanziario. L'importo iscritto nel PEF sarà ripartito tra i soggetti economici che hanno effettuato devoluzione con finalità sociali sulla base dei quantitativi in peso certificati annualmente per un valore di euro 0,10 per ogni chilogrammo devoluto e nei limiti massimi di un decimo dell'importo complessivo di detti CPR per ciascuna utenza. In caso di incapienza dei costi di prevenzione rifiuti (CPR) si procederà ad una riduzione proporzionale delle riduzioni. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore ai due terzi della quota variabile della Tariffa TARI dell'anno di riferimento. La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 Gennaio di ogni anno riferita alla quantità effettivamente devoluta nell'anno precedente.

Qualora la riduzione fosse applicabile contestualmente ad altre riduzioni o agevolazioni la medesima opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

- **Visti:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota*
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
e stampato il giorno 29/12/2020 da Marina Rota.

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- il DM 30 settembre 2020 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali è stato prorogato al 31 ottobre 2020;

Dato atto, pertanto, che la modifica del Regolamento oggetto del presente provvedimento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (**Allegato sub 1**);

Acquisito, il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012. (**Allegato sub 2**)

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti ----- resi per alzata di mano dai n. ----- consiglieri presenti;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportata,

1) di approvare la modifica del Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina della Tariffa Corrispettiva sui Rifiuti ex art. 668 della legge 147/2013 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28 luglio 2014 con decorrenza 1/1/2014 e s.m.i., mediante introduzione dell'art. 26 bis nel seguente testo:

ART. 26 BIS: RIDUZIONI A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE CHE REALIZZANO DEVOLUZIONE DELLE ECCEденZE ALIMENTARI

A far data dal 1° gennaio 2021 il Comune riconosce riduzioni sulla parte variabile della TARI per le attività non domestiche che effettuano devoluzione delle eccedenze alimentari con finalità sociali, a seguito di rendicontazione delle quantità effettivamente devolute con le modalità di cui alla legge 166/2016, fino alla capienza degli importi dei costi di prevenzione rifiuti (CPR, compresi nei CGG) da definire annualmente con delibera di approvazione del Piano Finanziario. L'importo iscritto nel PEF sarà ripartito tra i soggetti economici che hanno effettuato devoluzione con finalità sociali sulla base dei quantitativi in peso certificati annualmente per un valore di euro 0,10 per ogni chilogrammo devoluto e nei limiti massimi di un decimo dell'importo complessivo di detti CPR per ciascuna utenza. In caso di in capienza dei costi di prevenzione rifiuti (CPR) si procederà ad una riduzione proporzionale delle riduzioni. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore ai due terzi della quota variabile della Tariffa TARI dell'anno di riferimento. La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 Gennaio di ogni anno riferita alla quantità effettivamente devoluta nell'anno precedente.

Qualora la riduzione fosse applicabile contestualmente ad altre riduzioni o agevolazioni la medesima opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2) di dare atto che la presente modifica avrà efficacia con decorrenza 1/1/2021.

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

DR GLF/MR

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Marcantonio Tagliabue

il Segretario Generale
dott. Lorenzo Olivieri
